

BANDO

per l'attribuzione di contributi

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

(art. 11 L. 431/98 e s.m.i..) (D.D. Regione Piemonte n. 610 del 11/11/2014)

A CHI E' RIVOLTO IL BANDO?

A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti più avanti descritti, a ristoro del pagamento del canone di affitto dell'alloggio sostenuto con riferimento all'anno 2013.

CHI PUO' FAR DOMANDA?

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all'anno 2013, in possesso del seguente requisito minimo:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a euro 6.186,00 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull'ISEE superiore al 50%.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133 (essere residenti, alla data del 2 ottobre 2014, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni).

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per l'anno 2013, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l'ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata presso il **Comune di residenza** del richiedente (si considera la residenza alla data del 2 ottobre 2014).

CHI E' ESCLUSO?

Non possono accedere ai contributi, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:

- 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- 2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2013 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98);
- 4) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
- 5) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza.

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare.

Il nucleo che occorre considerare per determinare eventuali cause di esclusione è quello anagrafico alla data del 2 ottobre 2014.

Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 2 ottobre 2014.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune dove il richiedente aveva la residenza alla data del 2 ottobre 2014, mediante la compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito del comune di Fossano.

La domanda va presentata presso i competenti uffici del Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 2 ottobre 2014 nel seguente periodo:

dal 1 dicembre 2014 e non oltre lunedì 26 gennaio 2015

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

Si rende noto inoltre che:

- in caso si siano percepiti altri contributi per la locazione relativi all'anno 2013 da Enti Locali, associazioni, fondazioni, o altri organismi indicare l'importo del beneficio che verrà detratto dal contributo (**Non sono da indicare i contributi erogati dalla Regione Piemonte**);
- nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestati può presentare domanda (se alla data del 2 ottobre 2014 fanno parte di due nuclei distinti), indicando la quota parte del canone corrisposto;
- non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;
- in caso di decesso del richiedente, il contributo potrà essere erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 2/10/2014. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
- In fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione;
- per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

La Regione Piemonte non erogherà contributi inferiori alla soglia minima di € 50,00. (DGR n. 29-516 del 3 novembre 2014).

Fossano, 18 novembre 2014

CITTA' DI FOSSANO
SEGRETERIO GENERALE
DOIT. MASSIMO NARDI

